



COMUNE DI BUGNARA

PROVINCIA DELL'AQUILA

Telefono 0864.46114

Piazza Vittorio Clemente 1 - 67030 -

CODICE FISCALE 00190300665

comune.bugnara.aq@pec.arc.it

protocollo@comunedibugnara.it

<https://comune.bugnara.aq.it/>



ALLEGATO A

BANDO DI CONCORSO GENERALE PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA PER L'ANNO 2026

Il Comune di Bugnara indice il presente Bando di concorso per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, di proprietà dell'A.T.E.R., che risultino disponibili o che si renderanno tali nel periodo di validità della graduatoria.

Coloro i quali hanno già presentato istanza a precedenti Bandi sono tenuti a ripresentare la domanda nei termini e con le modalità previste dal presente Bando. Sono tenuti altresì a presentare domanda tutti gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica titolari di assegnazioni e/o contratti di locazione provvisori.

Si rappresenta che gli alloggi disponibili al momento dell'indizione del bando necessitano di interventi a carico dell'assegnatario finalizzati sia all'ottenimento della certificazione di conformità che di lavori necessari per la funzione abitativa.

Ai sensi dell'art. 14 della L. R. 96/96, a tali interventi provvede l'assegnatario a proprie cure e spese, fermo restando che la relativa assegnazione dell'alloggio è subordinata all'attuazione degli interventi necessari individuati dall'ente gestore.

L'importo massimo dei lavori non può superare un importo corrispondente a dieci anni di canone minimo, secondo i limiti di costi e dei tempi standard preventivamente fissati dall'ente gestore.

L'importo dei lavori sarà compensato con i canoni dovuti per un periodo comunque non superiore a dieci anni.

1) REQUISITI PER L'ACCESSO ALL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

A norma dell'art. 2 della L.R. 25.10.1996 n. 96, i requisiti per la partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione sono i seguenti:

- a) cittadinanza italiana ovvero, per i cittadini stranieri, regolare residenza da almeno cinque anni consecutivi nel territorio nazionale, nel rispetto della normativa statale in materia di immigrazione;
- b) residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale da almeno cinque anni nel bacino di utenza cui appartiene il Comune di Bugnara, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti industriali, compresi in tale ambito, oppure di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale; si intende per attività lavorativa principale quella dalla quale si ricava il maggior cospice di reddito;
- b-bis) non avere riportato, negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del bando, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, condanna per delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena detentiva non inferiore nel massimo edittale a due anni;



COMUNE DI BUGNARA

PROVINCIA DELL'AQUILA

Telefono 0864.46114

Piazza Vittorio Clemente 1 - 67030 -

CODICE FISCALE 00190300665

comune.bugnara.aq@pec.arc.it

protocollo@comunedibugnara.it

<https://comune.bugnara.aq.it/>



b-ter) non avere riportato, negli ultimi cinque anni dalla data di pubblicazione del bando, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, condanna per i reati di vilipendio di cui agli articoli 290, 291 e 292 del codice penale, nonché per i reati di gioco d'azzardo, detenzione e/o porto abusivo di armi;

c) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso.

È adeguato l'alloggio che si trovi almeno nelle condizioni di manutenzione indicate nella lett. b) dell'articolo 23 della L. n. 392 del 1978 e la cui superficie utile, determinata ai sensi della legge n. 392 del 1978 art. 13, sia non inferiore ai 45 mq per un nucleo familiare composto da 1 o 2 persone; non inferiore a 60 mq per 3-4 persone; non inferiore a 75 mq per 5 persone; non inferiore a 95 mq per 6 persone e oltre. Nel caso di proprietà di più alloggi o porzioni di alloggi si considera adeguato ai bisogni del nucleo familiare la superficie abitativa complessiva degli alloggi stessi che superi di un terzo gli standard abitativi determinati con le modalità di cui al presente punto c);

d) non titolarità di diritti di cui al precedente punto c) su uno o più alloggi, ubicati all'interno del territorio nazionale o all'estero, salvo che si tratti di alloggio inagibile o sottoposto a procedura di pignoramento. Il valore complessivo, determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, deve essere almeno pari al valore locativo di alloggio adeguato con condizioni abitative medie nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso. Il valore locativo medio è determinato sulla base delle modalità stabilite dalla citata legge n. 392 del 1978, e con i parametri indicati nell'art. 2, lett. d) della L.R. 96/1996;

e) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio edilizio con contributi pubblici, o assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempreché l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno. Si considera assegnato in proprietà l'alloggio concesso in locazione con patto di futura vendita;

f) condizione economica del nucleo familiare misurata in base all'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente - ISEE), e riferita a tutti i componenti del nucleo familiare interessato. Ai fini dell'accesso all'edilizia residenziale pubblica, il valore dell'ISEE deve risultare non superiore all'importo annuo di **euro 15.853,63**. La Giunta regionale, con apposito atto deliberativo, disciplina i limiti ISE/ISEE e di reddito in base al numero dei componenti il nucleo familiare e provvede, altresì, al loro periodico aggiornamento; può, inoltre, autorizzare la deroga ai suddetti limiti per fare fronte, in via temporanea, alle situazioni di emergenza abitativa dovuta a calamità naturali;

Come stabilito dall'art. 5 della L.R. 96/96, ai fini della verifica del requisito di cui alla lettera f) del primo comma dell'articolo 2 della L.R. 96/96, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, con esclusione di coloro in possesso dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria ai sensi del d.lgs. 251/2007, devono, altresì, presentare, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, comma 4, del d.p.r. 445/2000 e dell'articolo 2 del d.p.r. 394/1999, la documentazione reddituale e patrimoniale del Paese in cui hanno la residenza fiscale. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica nei confronti dei cittadini di Paesi terzi qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente



COMUNE DI BUGNARA

PROVINCIA DELL'AQUILA

Telefono 0864.46114

Piazza Vittorio Clemente 1 - 67030 -

CODICE FISCALE 00190300665

comune.bugnara.aq@pec.arc.it

protocollo@comunedibugnara.it

<https://comune.bugnara.aq.it/>



o qualora le rappresentanze diplomatiche o consolari dichiarino l'impossibilità di acquisire tale documentazione nel Paese di origine o di provenienza.

g) non aver ceduto in tutto o in parte - fuori dei casi previsti dalla legge - l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice;

g-ter) la domanda è ammissibile nel caso di intervenuto integrale risarcimento dei danni ed estinzione di ogni debito derivanti dai reati di cui alla lettera b-bis) nonché per il reato di invasione di terreni ed edifici di cui all'articolo 633 del Codice penale;

g-quater) assenza di dichiarazione di decadenza dall'assegnazione di alloggi di servizi abitativi pubblici per morosità colpevole, in relazione al pagamento del canone di locazione ovvero al rimborso delle spese, ad eccezione dei casi di cui al terzo comma dell'articolo 30 della L.R. 96/96. Trascorsi cinque anni dalla dichiarazione di decadenza, la domanda è ammissibile a condizione che il debito sia stato estinto.

Ai fini del possesso dei requisiti di cui alle lettere c) e d), non si considera il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento relativo alla casa coniugale che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, risulti assegnata al coniuge separato o all'ex coniuge e non sia nella disponibilità del soggetto richiedente.

Tale disposizione si applica purché alla data della domanda sia trascorso almeno un anno dall'adozione del provvedimento dell'autorità giudiziaria di assegnazione della casa coniugale.

I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle lettere b-bis), c), d), e), g), g-ter e g-quater), da parte degli altri componenti del nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando, nonché al momento dell'assegnazione e debbono permanere in costanza di rapporto. Il requisito di cui alla lettera f) deve permanere alla data di assegnazione con riferimento al limite vigente.

I requisiti di cui alle lettere b-bis) e b-ter) non si applicano in caso di intervenuta riabilitazione.

2) DEFINIZIONE DI “NUCLEO FAMILIARE”

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L.R. 96/96, per “nucleo familiare” si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno, altresì, parte del nucleo il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche le persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale.

Tale ulteriore forma di convivenza deve, ai fini dell'inclusione economica e formativa del nucleo familiare, essere stata instaurata da almeno due anni dalla data del bando di concorso ed essere comprovata esclusivamente da certificazioni anagrafiche ed idonea documentazione occorrente per l'attestazione della convivenza.



COMUNE DI BUGNARA

PROVINCIA DELL'AQUILA

Telefono 0864.46114

Piazza Vittorio Clemente 1 - 67030 -

CODICE FISCALE 00190300665

comune.bugnara.aq@pec.arc.it

protocollo@comunedibugnara.it

<https://comune.bugnara.aq.it/>



3) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione al presente Bando deve essere compilata unicamente attraverso il modulo predisposto dal Comune di Bugnara che può essere acquisito:

- presso l'Ufficio protocollo dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00, ed il lunedì e mercoledì dalle ore 16:00 alle ore 17:30;
- sul sito istituzionale dell'Ente: <https://comune.bugnara.aq.it>, nell'apposita sezione "Avvisi";

La domanda, debitamente compilata e sottoscritta, deve essere presentata unicamente con una delle seguenti modalità:

- a mano presso l'Ufficio protocollo dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00, ed il lunedì e mercoledì dalle ore 16:00 alle ore 17:30;
- a mezzo raccomandata postale A.R. con avviso di ricevimento indirizzata al Comune di Bugnara - Piazza Vittorio Clemente n.1 - 67030 Bugnara (AQ). (farà fede, ai fini della verifica del termine di presentazione della domanda, la data di spedizione);
- a mezzo PEC all'indirizzo: comune.bugnara.aq@pec.arc.it

La formale compilazione del modulo di domanda costituirà, per gli elementi ivi contenuti, dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Le dichiarazioni sostitutive, così come previsto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, devono essere rese nella consapevolezza che saranno applicate sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e mendaci e che il candidato decadrà dai benefici acquisiti in virtù della dichiarazione non veritiera ai sensi degli artt. 75 e 76 del medesimo decreto.

Nella domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del predetto D.P.R. 28.12.2000 n. 445, il richiedente, a pena di esclusione, è tenuto a dichiarare sotto la propria personale responsabilità che sussistono in suo favore nonché in favore dei componenti del suo nucleo familiare, i requisiti indicati nell'art. 2 della L.R. 96/96.

Analoghe dichiarazioni devono essere rese dai membri maggiorenni del nucleo familiare anagraficamente conviventi tramite il modulo denominato "Allegato B".

4) TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione deve essere presentata, a pena di esclusione, entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente Bando, ossia entro la data del **29/05/2026**, ore **12:00**.

Per i lavoratori emigrati all'estero il termine per la presentazione della domanda è prorogato di:

- 60 giorni per i residenti nell'area europea;
- 90 giorni per i residenti nei Paesi extra europei.



COMUNE DI BUGNARA

PROVINCIA DELL'AQUILA

Telefono 0864.46114

Piazza Vittorio Clemente 1 - 67030 -

CODICE FISCALE 00190300665

comune.bugnara.aq@pec.arc.it

protocollo@comunedibugnara.it

<https://comune.bugnara.aq.it/>



5) DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Il richiedente deve allegare alla domanda i seguenti documenti:

- copia fotostatica (fronte-retro) o copia scansionata della carta di identità in corso di validità o di altro documento di riconoscimento in corso di validità;
- (per i cittadini extracomunitari) copia fotostatica (fronte-retro) o copia scansionata del permesso di soggiorno;
- attestazione ISEE in corso di validità con DSU (dichiarazione sostitutiva unica per il calcolo dell'ISEE);
- per i cittadini non residenti nel Comune di Bugnara:
 1. Dichiarazione del datore di lavoro indicante il Comune di svolgimento dell'attività lavorativa del richiedente, se lavoratore dipendente. (*)
 2. Dichiarazione di iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio della provincia in cui l'impresa ha sede o attestato della Camera di Commercio indicante il Comune di svolgimento dell'attività lavorativa, se lavoratori autonomi. (*) Nel caso di cittadino non tenuto all'obbligo di iscrizione alla CCIAA, dichiarazione resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 dalla quale risulti l'insussistenza del predetto obbligo di iscrizione alla CCIAA e l'iscrizione all'Albo Professionale o il numero di partita IVA posseduta, se lavoratori autonomi. (*)
 3. Dichiarazione del datore di lavoro per dipendenti destinati a prendere servizio in nuovi insediamenti industriali. (*)

Alla domanda devono, inoltre, essere allegati tutti gli eventuali documenti volti all'attribuzione di punteggio aggiuntivo:

- Per le richiedenti in accertato stato di gravidanza o per i richiedenti nel cui nucleo familiare siano presenti donne in accertato stato di gravidanza: certificato medico attestante il concepimento del figlio entro la data di scadenza del bando (il verificarsi dell'evento nascita deve essere comunicato entro 30 giorni dal parto); (*)
- Per le famiglie la cui costituzione è prevista entro un anno dalla data della domanda: documentazione attestante il matrimonio o dichiarazione di impegno a contrarre matrimonio per i nubendi fermo restando quanto stabilito dalla legge 20/05/2016, n. 76; (*)
- Per i richiedenti nel cui nucleo familiare siano presenti soggetti con handicap grave: certificato rilasciato dalla Commissione medica della A.S.L. comprovante la condizione di invalidità grave;
- per i richiedenti che abitano con il proprio nucleo familiare, da almeno due anni alla data del bando, in baracca, soffitte, bassi e simili, centro di raccolta, dormitori pubblici, o comunque in ogni altro locale procurato a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica o in altri locali impropriamente adibiti all'abitazione e privi di servizi regolamentari (la condizione del biennio di permanenza non è richiesta quando si tratti di sistemazione derivante da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'Autorità competente o di provvedimento esecutivo di sfratto): Certificato rilasciato dalla A.S.L. competente indicante la descrizione particolareggiata della situazione abitativa e dell'immobile;
- Per i richiedenti che abitano con il proprio nucleo familiare, da almeno due anni alla data



COMUNE DI BUGNARA

PROVINCIA DELL'AQUILA

Telefono 0864.46114

Piazza Vittorio Clemente 1 - 67030 -

CODICE FISCALE 00190300665

comune.bugnara.aq@pec.arc.it

protocollo@comunedibugnara.it

<https://comune.bugnara.aq.it/>



del presente bando, con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due persone e che utilizzano gli stessi servizi: Certificato rilasciato dalla A.S.L. competente indicante la descrizione particolareggiata della situazione abitativa e dell'immobile;

- Per i richiedenti che abitano con il proprio nucleo familiare, da almeno un anno alla data del presente bando, in alloggio sovraffollato: Certificato rilasciato dalla A.S.L. competente attestante la situazione di sovraffollamento;

- Per i richiedenti che abitano con il proprio nucleo familiare, da almeno un anno alla data del presente bando, in alloggio antigienico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o che presenti umidità permanente dovuta a capillarità, condensa o igroscopicità ineliminabili con normali interventi di manutenzione: Certificato rilasciato dalla A.S.L. competente attestante la situazione di antigienica;

- Per i richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria di ordinanza di sgombero, nonché di provvedimento di collocazione a riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio: copia autentica del provvedimento di rilascio con precisa indicazione dei motivi della intimazione o copia del provvedimento di collocamento a riposo;

- Per i richiedenti aventi il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento relativo alla casa coniugale che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, risulti assegnata al coniuge separato e all'ex coniuge e non sia nella disponibilità del soggetto richiedente: copia autentica del provvedimento dell'autorità giudiziaria di assegnazione della casa coniugale (purché alla data della domanda sia trascorso almeno un anno dall'adozione del suddetto provvedimento).

Tutti i documenti contrassegnati con l'asterisco (*) possono essere sostituiti da autocertificazione ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

6) ESCLUSIONE DELLE DOMANDE

Sono escluse le domande:

- prive di sottoscrizione;
- pervenute dopo la scadenza del termine fissato nel Bando;
- presentate con modelli e modalità difformi da quelli previsti nel presente Bando;
- prive dei requisiti prescritti.

7) PUNTEGGI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE

Ai sensi dell'art. 8 della L. R. 96/96, le graduatorie di assegnazione sono formate sulla base di punteggi e di criteri di priorità. I punteggi sono attribuiti in dipendenza delle condizioni soggettive



COMUNE DI BUGNARA

PROVINCIA DELL'AQUILA

Telefono 0864.46114

Piazza Vittorio Clemente 1 - 67030 -

CODICE FISCALE 00190300665

comune.bugnara.aq@pec.arc.it

protocollo@comunedibugnara.it

<https://comune.bugnara.aq.it/>



ed oggettive del concorrente e del suo nucleo familiare. I criteri di priorità sono riferiti al livello di gravità del bisogno abitativo.

La prima fase di selezione delle domande comporta l'attribuzione dei seguenti punteggi:

a) Condizioni soggettive:

a1) reddito pro capite del nucleo familiare determinato con le modalità di cui all'art. 2, lettera

f) della Legge Regionale N. 96/96:

- pari al corrispondente valore di pensione minima INPS per persona: punti 2;
- superiore al corrispondente valore di pensione minima INPS per persona: punti 1

Tale classe di reddito viene automaticamente aggiornata in relazione alle modificazioni del limite di assegnazione;

a2) richiedenti con il nucleo familiare composto da:

- 3 unità: punti 1;
- 4 unità: punti 2;
- 5 unità: punti 3;
- oltre 6 unità: punti 4;

Ai fini della determinazione del punteggio relativo al nucleo familiare, si tiene conto anche dei figli concepiti entro la data di scadenza del bando di concorso.

Il concepito, previa autocertificazione o presentazione di certificato medico che attesti la posizione di fatto, viene conteggiato a tutti gli effetti nella formazione delle graduatorie di assegnazione degli alloggi.

Il verificarsi dell'evento della nascita, da comunicarsi entro 30 (trenta) giorni dal parto, conferma la posizione nella citata graduatoria ai fini dell'assegnazione dei suddetti alloggi.

Qualora, invece, per qualsiasi causa, non si verifichi l'evento della nascita, si procede alla revisione del punteggio relativo al nucleo familiare effettivo. Si tiene altresì conto che prima dell'approvazione della graduatoria definitiva possono verificarsi variazioni numeriche (le variazioni numeriche possono essere determinate, oltre che da bambini nati nel frattempo, anche da adozioni o da morte di membri del nucleo familiare) del nucleo familiare che vanno, comunque, ad incidere sul punteggio finale.

a3) richiedenti che abbiano superato il settantesimo anno di età alla data di presentazione della domanda: punti 2; richiedenti che abbiano superato il settantesimo anno di età alla data di presentazione della domanda, a condizione che vivano soli o in coppia: punti 3;

a4) famiglie con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data della domanda e famiglie la cui costituzione è prevista entro un anno: punti 1.

Il punteggio è attribuibile, a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia superato il 35° anno di età, soltanto quando la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario o, comunque, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata;

a5) presenza di disabili gravi nel nucleo familiare, da certificare ai sensi della legge n. 104 del 1992: punti 2;



COMUNE DI BUGNARA

PROVINCIA DELL'AQUILA

Telefono 0864.46114

Piazza Vittorio Clemente 1 - 67030 -

CODICE FISCALE 00190300665

comune.bugnara.aq@pec.arc.it

protocollo@comunedibugnara.it

<https://comune.bugnara.aq.it/>



a6) nuclei familiari che rientrano in Italia per stabilirvi la loro residenza (emigrati rientrati, congiuntamente al nucleo familiare, da non oltre un anno alla data di pubblicazione del bando o che rientrino entro un anno dalla data stessa, profughi): punti 1.

I punteggi a3) ed a4) non sono cumulabili con il punteggio previsto al punto a6).

Non possono in ogni caso essere attribuiti più di 5 punti per il complesso delle condizioni soggettive.

b) Condizioni oggettive:

b1) Situazione di grave disagio abitativo accertata da parte dell'Autorità competente ed esistente da almeno due anni alla data del bando dovuta a:

b1.1) abitazione in baracche, soffitte, bassi e simili, centri di raccolta, dormitori pubblici o comunque in ogni altro locale procurato a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica o in altri locali impropriamente adibiti all'abitazione e privi di servizi propri regolamentari: punti 2;
b1.2) coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto

di almeno due unità (perché si possa dar luogo all'attribuzione del relativo punteggio occorre che i nuclei familiari utilizzino gli stessi servizi): punti 2.

La condizione del biennio non è richiesta quando la sistemazione precaria del precedente punto b1.1) derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente o da provvedimento esecutivo di sfratto;

b2) situazione di disagio abitativo esistente da almeno un anno:

b2.1) abitazione in alloggio sovraffollato:

- da due a tre persone a vano utile (condizione critica): punti 1;

- oltre tre persone a vano utile (condizione molto critica): punti 2;

b3) abitazione, da almeno un anno, in alloggio ant igienico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o che presenti umidità permanente dovuta a capillarità, condensa o igroscopicità ineliminabili con normali interventi manutentivi, da certificarsi dall'autorità competente: punti 2.

Le condizioni previste nella categoria b1) non sono cumulabili fra loro e con quelle previste nelle categorie b2) e b 3); le condizioni della categoria b2) sono cumulabili con quelle della categoria b3);
b4) richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento

esecutivo di sfratto che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero, nonché di provvedimento di collocazione a riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio (condizione molto grave): punti 4.

La condizione b4) non è cumulabile con le altre condizioni oggettive.

Non possono in ogni caso essere attribuiti più di 9 punti per il complesso delle condizioni oggettive.

c) Condizioni aggiuntive regionali (da definire al momento dell'approvazione regionale di locazione dell'intervento): complessivamente massimo punti 5.

Per ciascuna classe di punteggio le domande di assegnazione vengono collocate in graduatoria

secondo l'ordine risultante dai sorteggi effettuati dal presidente della commissione in forma pubblica amministrativa.



COMUNE DI BUGNARA

PROVINCIA DELL'AQUILA

Telefono 0864.46114

Piazza Vittorio Clemente 1 - 67030 -

CODICE FISCALE 00190300665

comune.bugnara.aq@pec.arc.it

protocollo@comunedibugnara.it

<https://comune.bugnara.aq.it/>



All'inizio di ciascuna classe di punteggio vengono sorteggiati in via prioritaria e collocati nelle prime posizioni i richiedenti che si trovino in una delle due condizioni previste dal precedente punto b1) o nella condizione di cui al punto b4).

Gli appartenenti ai nuclei familiari con presenza di handicappati, oltre ad essere inseriti nella graduatoria generale permanente, vengono collocati d'ufficio in una graduatoria speciale con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale.

I nuclei familiari con presenza di handicappati, di cui alla precedente lettera a5), ai fini della destinazione prioritaria di alloggi collocati al piano terreno nonché di alloggi inseriti in edifici realizzati con abbattimento delle barriere architettoniche secondo quanto disposto dall'art. 17 del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384.

Eventuali alloggi aventi le caratteristiche tecniche citate nei due precedenti comma e non assegnati alle categorie speciali cui erano prioritariamente destinati vengono assegnati secondo la graduatoria generale.

8) ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE - FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA - RICORSI IN OPPOSIZIONE

Le graduatorie di assegnazione sono formate sulla base di punteggi determinati nell'art. 8 della L.R. 96/96 e indicati nel modulo di domanda.

Le domande pervenute nei termini saranno istruite, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 96/96 e ss.mm.ii., dal Comune che provvede all'attribuzione in via provvisoria dei punteggi a ciascuna domanda, sulla base della documentazione presentata e delle situazioni dichiarate dall'interessato nel modulo di domanda.

Le domande, con i punteggi a ciascuna attribuiti e con la relativa documentazione, sono trasmesse, entro 60 giorni dalla scadenza del bando, alla commissione di cui all'art. 7 della citata L.R. 96/96 per la formazione della graduatoria.

La commissione forma la graduatoria provvisoria entro 60 giorni dal ricevimento degli atti e dei documenti del concorso.

Entro 15 giorni dalla sua formazione, la graduatoria, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente, nonché dei modi e dei termini per l'opposizione, è pubblicata nell'Albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. Il comune segue le stesse forme di pubblicità previste per il bando dall'art. 3 della L.R. 96/96.

Ai lavoratori emigrati all'estero è data notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria e della posizione conseguita a mezzo raccomandata.

Entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria nell'Albo pretorio e, per i lavoratori emigrati all'estero, dalla ricezione della comunicazione di cui al comma precedente, gli interessati possono presentare opposizione, in carta legale, alla commissione che provvede, sulla base dei documenti già



COMUNE DI BUGNARA

PROVINCIA DELL'AQUILA

Telefono 0864.46114

Piazza Vittorio Clemente 1 - 67030 -

CODICE FISCALE 00190300665

comune.bugnara.aq@pec.arc.it

protocollo@comunedibugnara.it

<https://comune.bugnara.aq.it/>



acquisiti o allegati al ricorso, entro 30 giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle opposizioni.

Esaurito l'esame delle opposizioni, la commissione formula la graduatoria definitiva, previa effettuazione dei sorteggi tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio, fatto salvo il disposto dell'art. 8 della L.R. 96/96. Il sorteggio è effettuato dal presidente della commissione in forma pubblica.

La graduatoria è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e costituisce provvedimento definitivo.

Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva che, a tali effetti, conserva la sua efficacia per due anni e, comunque, fino a quando non venga aggiornata nei modi previsti dalla L.R. 96/96.

La graduatoria definitiva è valida per l'assegnazione di tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, così come definiti dall'art. 1 della L.R. 96/96.

Il Comune prima dell'assegnazione accerta la permanenza dei requisiti prescritti in capo all'aspirante assegnatario ed al suo nucleo familiare.

9) CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione degli alloggi E.R.P. è determinato ai sensi del Titolo III della L.R. 96/96 e s.m.i., avendo a riferimento:

- a) il valore dell'immobile che tiene conto del costo di costruzione dell'edilizia pubblica, della dimensione e delle caratteristiche dell'alloggio, quali la classe demografica del comune, l'ubicazione, l'anno di costruzione o ristrutturazione, il livello di piano, lo stato di conservazione e manutenzione;
- b) la condizione economica del nucleo familiare assegnatario misurata in base all'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE).

10) STANDARD DELL'ALLOGGIO

La scelta degli alloggi nell'ambito di quelli da assegnare, ai sensi dell'art. 14, comma 2, L. R. 96/96, è effettuata dall'assegnatario secondo l'ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria.

Nel Comune sono presenti alloggi che necessitano sia di interventi edilizi in quanto privi di certificazione di conformità, che di lavori necessari per la funzione abitativa. In tal caso, l'assegnazione dell'alloggio è subordinata all'attuazione dei lavori necessari a cui dovrà provvedere, a proprie cure e spese, l'assegnatario, ai sensi dell'art. 14 comma 13 della L. R. 96/96.

Nella fase di esecuzione degli interventi, l'assegnatario che svolge i lavori assume la funzione di custode fino all'assegnazione definitiva.

Per l'esecuzione dei lavori l'assegnatario deve rispettare i limiti di costo e di tempi standard preventivamente fissati dall'ente gestore.



COMUNE DI BUGNARA

PROVINCIA DELL'AQUILA

Telefono 0864.46114

Piazza Vittorio Clemente 1 - 67030 -

CODICE FISCALE 00190300665

comune.bugnara.aq@pec.arc.it

protocollo@comunedibugnara.it

<https://comune.bugnara.aq.it/>



L'importo dei lavori a carico dell'assegnatario è pari ad un massimo di dieci anni di canone minimo. Le spese sostenute dall'assegnatario per l'esecuzione dei lavori necessari all'ottenimento della certificazione di conformità e della funzione abitativa sono portate a compensazione sui canoni dovuti per un periodo non eccedente ai dieci anni se l'assegnazione è definitiva, ovvero per un periodo corrispondente all'assegnazione se provvisoria.

In caso di mancata accettazione dello svolgimento dei lavori, tale rifiuto equivale a rinuncia giustificata con salvezza dei diritti di cui all'art. 14, comma 7, L. R. 96/96.

11) PUBBLICITA' DEL BANDO

Il Comune provvede alla pubblicazione del presente Bando, dandone la massima pubblicità nelle forme e nei modi stabiliti dalla L.R. 96/96.

12) INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 IN MERITO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, RELATIVI ALLA PARTECIPAZIONE AL PRESENTE BANDO

Il Comune di Bugnara informa i partecipanti al Bando che tratterà i dati personali nell'ambito di applicazione del Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali (Reg. UE 2016/679) e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

13) RIFERIMENTI DEL COMUNE DI BUGNARA

Per tutte le informazioni relative al presente Bando, gli interessati possono rivolgersi all'Ufficio Amministrativo.

Il Responsabile del procedimento è il Segretario Comunale Dott.ssa Virginia Di Nicola, contattabile ai seguenti recapiti: 086446114, protocollo@comunedibugnara.it

Per quanto non previsto nel presente Bando, si fa riferimento alla Legge regionale 25 ottobre 1996 n. 96 e s.m.i.

Bugnara, 30/03/2026